




Un immenso potere eversivo



evidenza che un simile comportamento costituisce una aggravante per coloro che hanno esercitato in prima fila il pressante, lo spunto in esame si offre ad alcune considerazioni di più ampio respiro.

Il modulo di domanda per l'affiliazione alla Loggia P2 conteneva oltre alle richieste di informazioni che è dato denestarsi nei momenti occasionali un'illuminante postilla: «...eventuali ingiustizie subite nel corso della carriera... danno conseguenze... persone, istituzioni od ambienti a cui si ritiene possano essere attribuiti...». Questi dati ci pongono di fronte ad una situazione che non è del tutto chiara, ma che sembra essere un vero e proprio rapporto associativo che sottostava a questo organismo, al malsano intreccio di interessi che sin dal primo momento il Venerabile Licio Gelli proponeva agli affiliati accettando quale fonte di tutela e garanzia futura. La sottoscrizione di questa domanda suona a disdoro per tutti coloro che vi hanno apposto la loro firma perché essi hanno così denunciato la loro fiducia nell'ordinamento quale fonte di tutela e garanzia dell'individuo, affidandosi a tal fine ad una organizzazione parallela e clandestina. Soccorre qui naturale il richiamo alle organizzazioni mafiose, già proposte, e alla loro collaudata tecnica portante, che è la garanzia di illegalità e di protezione contro l'illegalità da esse stesse create, che costituisce il cardine di una sostanziale operazione tentata di avocazione di poteri statuali nella quale va individuata la maggior ragione di pericolo di tali forme associative collettive. Analogamente la Loggia P2 sperimentava nei confronti di coloro che venivano individuati come elementi utili per l'organizzazione, quando recalcitranti, forme di pressione delle quali sono testimonio il caso di Ciccio, l'esperienza dell'onorevole Ciccio: che ha denunciato di essersi iscritto dopo una persistente opera di pressione intimidatoria, e le denunce degli ufficiali subalterni, sopra ricordate.

La valutazione della responsabilità degli iscritti va poi riportata, secondo quanto ha osservato il commissario Battaglia, al momento di appartenenza alla Loggia P2 distinguendo tra coloro che sono entrati prima dell'ingresso di Licio Gelli nell'organizzazione e coloro che ad essa hanno aderito durante il periodo della gestione gelliana, con particolare riferimento alla seconda fase caratterizzata dalla sostanziale emancipazione delle strutture massoniche che funzionavano ormai da semplice copertura.

Contrariamente a quanto sostenuto dagli iscritti, in sede di esami testimoniali lo studio delle vicende del rapporto tra la Loggia e le istituzioni massoniche, che essa aveva dato vita, consente di affermare che chi si affilia alla Loggia P2, intendeva, soprattutto nel secondo periodo di sviluppo, accettare piuttosto che alla massoneria, per l'appunto, all'organizzazione di Licio Gelli. In questo senso, come abbiamo affermato che Gelli era un massone atipico, così è dato osservare che gli affiliati alla Loggia P2 sono anch'essi massoni atipici tra i quali è dato distinguere una serie di tipi di individui che vanno per i propri massoni ovvero da coloro che accedevano alla massoneria — accettandone per altro le peculiarità organizzative della copertura, ed erano questi coloro che appartengono alla Loggia prima dell'arrivo di Licio Gelli — a coloro che entrano nella Loggia P2 sotto l'egida della gestione gelliana e che hanno un rapporto con

diato la loggia P2 si poneva un fine mediato o ultimo al quale il primo era subordinato, e che era finalizzato a stabilire un contesto associativo così organizzato. La Loggia P2 ci appare allora in tutta la sua funzionalità essenziale, patologica certo rispetto ai modelli normativi di associazione, ma assolutamente idonea quale strumento destinato alla gestione di una serie di operazioni di inserimento nel sistema a fini di condizionamento e controllo. Il modello assunto è stato definito «per cerchi concentrici dall'onorevole Rognoni e tale espressione ben rappresenta la sommaria di strutture e di relazioni sociali proprie dell'organizzazione.

Non è infine chi non veda come questa tipologia associativa, pur patologica, non sia peraltro del tutto nuova. Il Procuratore Generale della Repubblica, nei motivi di appello avverso la sentenza del Giudice Istruttore del Tribunale di Roma, ha infatti affermato, con riferimento al problema di segretezza, che «Sembra quasi di vedere enunciato, per tabuismo, le regole del silenzio operato a dispetto a cui si dovevano attenere gli appartenenti ad organizzazioni terroristiche o mafiose o camorristiche». Analogo riferimento è proposto dalla sentenza del Consiglio Superiore della Magistratura. Questi livelli possono essere visti anche in un più generale contesto interpretativo, poiché è dato osservare che da tali organizzazioni, che si muovono nell'illegalità in forma organizzata, la Loggia P2 mutua quella frammentazione del rapporto tra il potere e il controllabile nei gradi intermedi, dei fini ultimi dell'organizzazione che la stessa non licità di tali fini, rende indispensabili connotati strutturali.

4 - La posizione personale degli iscritti

L'analisi della struttura associativa che abbiamo sviluppato ci consente di affrontare il problema delle responsabilità degli affiliati in termini corretti evitando di dare adito a controproducenti polemiche. Partendo infatti dalla distinzione tra fine immediato e fine ultimo della Loggia ci sembra naturale concludere che tutti gli affiliati erano responsabili di appartenere ad una associazione che aveva per fine immediato, e in parte nella vita del paese in modo surrettizio. Rispetto al fine ultimo invece, cui tale inquinamento era diretto, si può affermare che la media degli affiliati ne era sostanzialmente non avvertita, per lo meno quanto alla sua concreta natura e al pericolo grave per la società civile. Questa generale esenzione non va peraltro estesa a tutti coloro per i quali è lecito presumere che l'elevato incarico ricoperto (pubblico o privato che fosse) ovvero la natura delle sue funzioni svolte non consentono errori di valutazione così macroscopici o compromissioni di sorta nell'adempimento del proprio dovere.

Proseguendo nell'analisi del problema va ricordato che in sede di esami testimoniali, alcuni ufficiali hanno addotto a giustificazione della loro adesione l'invito rivolto da ufficiali gerarchicamente superiori, i quali avrebbero fatto intendere più o meno velatamente che l'ingresso nella Loggia P2 era un'opportunità privilegiata per lo sviluppo della carriera. Se è di paese

Considerazioni finali e proposte

La ricostruzione della vicenda della Loggia Propaganda 2 che abbiamo condotto nel corso della presente relazione e lo studio di come tale organismo ha interferito nella vita nazionale, testimoniano, in termini di chiarezza, di un intervento nei quali sono rinvenibili tracce della presenza di questa organizzazione con un rilievo spesso determinante, sempre comunque incisivo e qualificante.

La Commissione parlamentare al termine dei propri lavori ha pertanto dedicato un dibattito apposito all'esame delle eventuali proposte da sottoporre al Parlamento, al fine di indicare mezzi e rimedi tali da evitare il ripetersi di fenomeni di questo tipo in situazioni similili. Tale dibattito, in considerazione della cruciale importanza dei temi in argomento, non ha potuto non registrare diverse prospettive e punti di dissenso, testimonianza ulteriore del non marginale rilievo di questo fenomeno la cui analisi conduce direttamente all'esame di questioni fondamentali inerenti al funzionamento ed allo sviluppo del sistema democratico.

Comprendere e valutare la vicenda della Loggia P2 significa, in termini di implicazioni, vuol dire infatti pervenire all'analisi di alcuni nodi centrali politicamente decisivi in un regime di democrazia che voglia coniugare l'efficienza dell'apparato statale e la partecipazione ampia estensione del consenso dei cittadini che in tale regime esprimono la loro volontà politica. Se logico appare dunque constatare che a tale discorso ogni parte politica è approdata portando il patrimonio delle scelte ideologiche e politiche, ed elaborando quindi diverse conseguenti prospettazioni risolutive, è dato peraltro al relatore registrare come unanime sia stata l'individuazione dei temi di intervento e l'analisi del fenomeno nel contesto generale dell'analisi del fenomeno.

Il primo argomento che viene in esame è quello relativo ai problemi connessi all'applicazione della norma costituzionale concernente l'istituto stesso dell'inchiesta parlamentare. La Commissione nel corso dei suoi lavori ha individuato un problema che la norma che estende a tali organismi i poteri dell'autorità giudiziaria, con i limiti inerenti, può dar luogo, quando dalla astratta previsione si scenda nel concreto delle situazioni, ad alcuni problemi di ordine secondario. Infatti, che dei poteri attribuiti ha fatto uso incisivo in più di una occasione, ha dovuto affrontare e risolvere situazioni di delicato rilievo giuridico con particolare riferimento alla tutela del diritto di singolo e dei provvedimenti autoritativi emanati dalla Commissione in tema di perquisizioni e sequestri, ordinati al fine di soddisfare esigenze istruttorie di particolare significato. Non è dubbio infatti che l'attuale normativa non consenta l'interposizione di gravame contro tali provvedimenti quando provenienti da autorità diversa da quella giudiziaria, secondo quanto ha espressamente confermato la Suprema Corte di Cassazione, ma vi è un problema dubbio che in tale quadro si viene a concretare per il cittadino una anomala situazione tale che lo vede sprovvisto, nel caso indicato, di ogni mezzo di ricorso di fronte a provvedimenti che incidono sulla sfera dei diritti soggettivi. La Commissione, facendosi carico di questa anomalia, ha provveduto a convocarsi appositamente in ulteriore istanza per deliberare in ordine a ricorsi presentati da cittadini, ma non è chi non veda come il problema sia di ordine più generale e meglio andrebbe prospettato con la elaborazione da parte del Parlamento di una legge quadro che disciplini l'adeguamento delle norme del Codice di procedura penale ai casi nei quali l'organo procedente sia costituito da una Commissione parlamentare di inchiesta. Tale normativa consentirebbe, ferme restando le prerogative del Parlamento e dei suoi membri in sede di inchiesta, di realizzare l'applicazione del dettato

registrazione un accordo unanime, attesa del resto l'importanza anche ideologica dell'argomento. Sulla scorta del dibattito effettuato il relatore ritiene in proposito di sottolineare in primo luogo il carattere delle associazioni deve correttamente essere inquadrato, non tanto nella prospettiva di determinare quale estensione, maggiore o minore, dare al diritto dei singoli di associarsi quanto piuttosto quello di contemperare tale imprescindibile diritto individuale con il diritto della collettività, non meno degna di considerazione, di essere tutelata dal diritto suo che di esso possa essere operato da soggetti dell'ordinamento, del che è esistente ampia documentazione nella vicenda della Loggia P2. In questo senso i Commissari Andò e Ruffilli hanno interpretato l'articolo 49 della Costituzione con riferimento ai partiti politici, come criterio guida indicato dal costituente nella materia, anche in considerazione del rilievo fondamentale che nella vita pubblica queste organizzazioni rivestono.

Al fine di un corretto inquadramento del problema, che si prenda in considerazione strumentali, il relatore vuole infine osservare come questo fondamentale diritto dell'individuo viene a trovare applicazione in una società, quale quella contemporanea, informata a larghe certezze di tolleranza e di comprensione verso motivazioni morali ed ideologiche di qualsiasi orientamento. Partendo da tale constatazione, segno tangibile del valore non formale della democrazia italiana, auspicabile che il diritto di associazione venga a porsi come fondamentale momento per l'esplicazione ed il potenziamento delle attività umane nella società, secondo il ruolo che la Costituzione mostra di attribuirgli.

L'ampiezza del dibattito svolto dalla Commissione è in relazione alla gravità del problema che si prefigge, e che è posto come motivo di inquinamento della vita nazionale, mirando ad alterare in modo spesso determinante il corretto funzionamento delle istituzioni, secondo un progetto che, per usare l'espressione del Commissario Formica, mirava allo scorporamento della democrazia. Il suo sviluppo ha accompagnato momenti di centrale rilievo nella nostra storia recente, contrassegnandone le tormentate vicende con una presenza della cui estensione ed incisività questa relazione perviene a dare testimonianza sicura, ma non conoscenza completa ed esauriente. Il punto di approdo di questa vicenda è segnato dalla legge con la quale il Parlamento ha deciso con tempestivo provvedimento, lo scioglimento dell'organizzazione e della successiva legge con la quale è stata creata la Commissione d'inchiesta. La successione di questi provvedimenti ha chiarito oltre ogni verosimile dubbio, che compito di questa Commissione non era quello di emettere un giudizio, perché tale giudizio era già stato formulato dal Parlamento che la sovranità responsabile aveva decretato che per consimile organizzazione non vi era posto legittimo nel nostro ordinamento. A questo giudizio la Commissione si è limitata a riportare, intendendo come il suo principale fosse quello di studiare e di analizzare il fenomeno non al fine di suffragare a posteriori un giudizio già emesso, procedura questa allora invero aberrante, ma quello di chiarire la propria vigilante attenzione sul passato affinché dalla sua conoscenza si trassero le ragioni onde fenomeni analoghi non abbiano a ripetersi nel futuro. In questo senso i lavori della Commissione e la sua stessa relazione conclusiva vanno letti come la ricerca di un ragionato patrimonio conoscitivo ed interpretativo che, muovendo da una esperienza concreta, consenta di meglio comprendere i problemi della nostra democrazia al fine di contenerne il libero sviluppo. Problemi che non vanno fuggiti inutilmente e a volte interessato pessimismo, di

crescita e di maturazione, come ha affermato il Commissario Ruffilli, che sono testimonianza essi stessi della vitalità del sistema democratico e della sua intatta capacità di determinare il proprio futuro.

Queste considerazioni ci inducono a rilevare, secondo lo spunto che abbiamo preso come il dibattito politico nel Paese si sia da ultimo incentrato, con significativa contemporaneità all'esplosione di questa vicenda, su due temi che le forze politiche come individui e come partiti, hanno rilievo in questo momento storico: la questione morale ed il problema della riforma delle istituzioni. Temi questi di eminente rilievo politico, il primo non meno che il secondo, e che, in quanto a ruolo, si collocano all'interno di una serie di problemi al settore competente nella relativa materia (così come, ad esempio, editoria, magistratura, commercio con l'estero, forze armate, eccetera).

Di più: il tipo di organizzazione per settori verticali, operanti, il più delle volte, con il sistema dei compartimenti stagni propri della P2, fa sì che l'attribuzione alla Loggia di determinate attività debba intendersi riferita non all'intero organismo, ma al settore al settore competente nella relativa materia (così come, ad esempio, editoria, magistratura, commercio con l'estero, forze armate, eccetera).

Per concludere, e per concludere, ogni volta si voglia risalire a responsabilità personali per attività imputabili alla Loggia, occorrerà procedere innanzitutto alla individuazione del settore dell'organizzazione competente per materia, e alla individuazione dei singoli affiliati che di quel settore facevano parte.

costituzionale senza peraltro dar luogo a situazioni di incerta tutela dei diritti dei singoli, risolvendo anche, come ha sottolineato il Commissario Ricci, ulteriori questioni che sono in quell'ambito inerenti all'acquisizione di deposizioni di fronte alla Commissione d'inchiesta e l'assunzione da parte di essa di rogatorie.

Ulteriore argomento di esame da parte della Commissione è quello della funzionalità dell'istituto dell'inchiesta, tema per il quale si è registrata una convergenza di opinioni sul danno all'efficienza dei lavori che deriva dalla pleioreticità della sua composizione. In merito a tale tema, il Commissario Battaglia, che un più ristretto gruppo di commissari, selezionato garantendo sempre il criterio della proporzionalità fissato dalla Costituzione, meglio risponderebbe alle esigenze di riservatezza e di incisività e di sollecitudine dei lavori che, quanto più accurate, tanto più contribuiscono alla credibilità politica di questo istituto.

Il dibattito in Commissione ha logicamente assunto come premessa allo svolgimento dell'analisi propositiva le conclusioni alle quali si è giunti lungo il corso del lavoro nelle varie parti e sui diversi argomenti attraverso i quali si è sviluppato lo studio del fenomeno della Loggia P2. La ramificata attività di infiltrazione di questo organismo nel più svariati settori della vita nazionale ha di necessità condotto l'esame a considerare aspetti anche di dettaglio della legislazione in atto in diversi e disparati campi, per i quali si ripartono una sostanziale parte delle conclusioni alle quali si è pervenuti e che la Commissione unanime ha individuato come di rilievo preminente.

Primo fra tutti può essere individuato l'argomento della funzionalità degli apparati e del ruolo che loro compete in sede politica. Si è potuto rilevare infatti, attraverso lo studio condotto, il ruolo centrale che gli apparati tecnici di supporto e di collaborazione hanno rispetto all'attività di governo e che è individuato nell'apprazziamento del loro ruolo mediamente politico ed degli elementi di maggior interesse nel progetto politico della Loggia P2 che nella sua concreta attuazione a partire dal momento in cui il Commissario Rizzo ha stigmatizzato che il suo uso privato della funzione pubblica da parte di alcuni apparati dello Stato.

Il problema si è così posto al centro del dibattito conclusivo ed ha evidenziato in primo luogo un sostanziale accordo sul rilievo che in tale materia assumono le procedure inerenti alle nomine dell'alta dirigenza. Si tratta di problema non da oggi oggetto di esame e di dibattito tra le forze politiche, ma che la Commissione può portare il contributo di alcune conoscenze che le sono proprie, relative all'esperienza del tutto peculiare che ha costituito oggetto della propria indagine. Riportandoci a quanto è avvenuto in precedente capitolo, il dibattito in Commissione ha evidenziato il convincimento comune a molti Commissari, che l'esatta impostazione di questa tematica chieda di esaminare il problema delle nomine alla luce di criteri che realizzino il massimo della trasparenza delle procedure, attraverso le quali si concreta la discrezionalità del potere politico in questa materia. Il dibattito ha peraltro sottolineato come sia avvertita l'esigenza di un sistema di nomine che sia politico e che sia preventivo, ma si estenda all'operato dei massimi dirigenti anche successivamente alla cessazione delle loro funzioni al fine di pervenire, come ha indicato il Commissario Ruffilli, ad una responsabilizzazione più completa della gestione degli incarichi affidati. In questa prospettiva il dibattito si è centrato sui problemi inerenti all'attività di uno degli apparati il cui operato riveste connotati di maggiore delicatezza, ovvero i Servizi segreti. È questo tema, nel quale le